

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

INFORMAZIONI SULLA BANCA

AIGIS BANCA SpA
 Sede Legale e Amministrativa: viale Monza 259 – 20126 Milano.
 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630
 Sito internet: www.aigisbanca.it mail: info@aigisbanca.legalmail.it . Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	Dipendente di AIGIS BANCA
<p>Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>	

DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD (INCASSO E PAGAMENTO)

BONIFICO

Principali caratteristiche del servizio	Il bonifico consente di trasferire somme di denaro espresse in euro a favore di un beneficiario presso gli sportelli della propria Banca o presso sportelli di altre banche in Italia o di altri soggetti (es. Poste).
Dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente	Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso (IBAN).
Forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento	I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica; • mediante il canale telematico Corporate Banking Interbancario; • mediante il canale telematico di Internet Banking.
TEMPI DI ESECUZIONE	Giornata lavorativa se l'ordine perviene alla banca entro il termine di cut-off * altrimenti giornata lavorativa successiva.
La banca garantisce la gestione dei diversi servizi richiesti dalla clientela secondo i seguenti cut off:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi richiesti in filiale: cut off coincidente con la chiusura dello sportello • Servizi richiesti tramite internet banking : cut off ore 15:00 • Servizi richiesti nelle giornate lavorative prefestive: cut-off ore 11.00

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento	Successivamente al 1° gennaio 2012, la Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012, la Banca ed il Cliente Pagatore concordano che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della terza Giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012, per le Operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente è prorogato di una ulteriore Giornata operativa.
---	---

INCASSI COMMERCIALI (RI.BA. - MAV - RID - BOLLETTINO FRECCIA)

Principali caratteristiche del servizio	Con l'utilizzo di detti strumenti il Cliente può incassare crediti che vanta nei confronti della propria clientela.
Dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente	Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento il Cliente deve fornire le indicazioni necessarie alla individuazione del credito e dei debitori..
Forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento	I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di incasso sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica; • mediante il canale telematico Corporate Banking Interbancario • mediante il canale telematico di internet Banking.
TEMPI DI ESECUZIONE	Giornata lavorativa se l'ordine perviene alla banca entro il termine di cut-off * altrimenti giornata lavorativa successiva.
La banca garantisce la gestione dei diversi servizi richiesti dalla clientela secondo i seguenti cut off:	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi richiesti in filiale: cut off coincidente con la chiusura dello sportello • Servizi richiesti tramite internet banking : cut off ore 15:00 • Servizi richiesti nelle giornate lavorative prefestive: cut-off ore 11.00
Eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento	Nessuno

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

BONIFICI

1. BONIFICI ITALIA E BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN AMBITO ECONOMICO EUROPEO

VOCI DI COSTO BONIFICI

VOCI di COSTO	IMPORTO
Commissione su bonifico a favore di c/c presso nostra banca disposto in contanti su modulo cartaceo	€ 7,00
Commissione su bonifico disposto con addebito su c/c su modulo cartaceo	€ 7,00
Commissione su bonifico disposto tramite strumenti telematici (Internet Banking – CBI)	€ 2,00
Commissione su bonifico periodico automatico con addebito su c/c	€ 2,00
Commissioni su bonifico urgente e di importo rilevante (importo superiore a 500.000,00 euro) con addebito su c/c	€ 15,00

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

VALUTA BONIFICI

Valuta di addebito	Data operazione
--------------------	-----------------

2. BONIFICI VERSO ESTERO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI

VOCI DI COSTO BONIFICI

VOCI di COSTO	IMPORTO
Spese e commissioni	€ 8,00
Commissioni intervento	0,10% minimo € 1,55 max 45,00 euro
Cambio per bonifici in divisa	Vigente al momento della conversione
Spese per operazioni in divisa	€ 3,00
Spese reclamate	€ 6,00

VALUTA BONIFICI

Data valuta di addebito	Data operazione
-------------------------	-----------------

La Banca si riserva di recuperare ed addebitare al cliente le spese a qualsiasi titolo reclamate o trattenute dalla Banca Estera/Italiana sia per i bonifici "A" estero che per i bonifici "DA" estero

3. BONIFICI DALL'ESTERO IN EURO (di importo superiori a 50.000 euro) e DA QUALUNQUE PAESE EXTRA UE

VOCI DI COSTO e VALUTA E DISPONIBILITA' ECONOMICA BONIFICI

Spese bonifico	€ 8,00
Commissioni d'intervento	0,10% minimo € 1,55 max 45,00 euro
Valuta accredito	Giorno ricezione fondi
Altre spese	Spese reclamate da altra Banca

4. BONIFICI DALL'ESTERO IN EURO (di importo inferiore a 50.000 euro): nessuna commissione

NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI -DOPO INCASSO-

Spese	€ 6,00
Commissioni d'intervento	0,15 % minimo 1,55 euro
Cambio	Cambio previsto nella giornata
Altre spese	Spese reclamate da altra banca
Valuta assegni in Euro su banche italiane	Giorno di accredito
Valuta assegni esteri in Euro o in divisa	Giorno di accredito
Spese insoluti	€ 15,00

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD
ASSEGNI NOSTRI NEGOZIATI ALL'ESTERO

Spese	Spese reclamateci da nostro tramite
Valuta di addebito in conto corrente	Data emissione assegno

INCASSI DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE
Servizio MAV – Freccia attivo

Commissioni di incasso per ogni MAV / BOLLETTINO FRECCIA	€ 4,00
Valuta di accredito su conto corrente	2 giorni lavorativi dopo la scadenza

RID attivo

Commissioni di incasso per ogni RID	€ 4,00
Commissioni di insoluto per ogni RID	€ 5,50
Valuta di accredito su conto corrente	Giorno di scadenza

PORTAFOGLIO CARTACEO ed ELETTRONICO
EFFETTI CARTACEI

	Commissioni effetti		Diritto di brevità		Giorni valuta per accredito oltre la scadenza			
					A scadenza determinata		A vista	
	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche
Presentazione portafoglio	Cartaceo (cambiali, Tratte, pagherò)							
Sconto commerciale	€ 10,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 10,00	8 gg. fissi	15 gg. fissi	15 gg. fissi	20 gg. fissi
S.B.F.	€ 10,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 10,00	8 gg. fissi	15 gg. fissi	15 gg. fissi	20 gg. fissi
Dopo incasso	€ 10,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	12 gg. fissi	25 gg. fissi	20 gg. fissi	20 gg. fissi

EFFETTI ELETTRONICI (RI.BA)

	Commissioni effetti		Diritto di brevità		Giorni valuta per accredito oltre la scadenza			
					A scadenza determinata		A vista	
	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche	su ns. sportelli	su altre banche

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

S.B.F..	€ 10,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 10,00	data scadenza	data scadenza	data scadenza	data scadenza
Diritto di brevità	(presentazioni comprese tra 20 giorni e 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza – non sono consentite presentazioni successive ai 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza)							

INSOLUTI – PORTAFOGLIO CARTACEO ed ELETTRONICO

	Commissioni	Data valuta addebito
Sconto commerciale	€ 10,00	Data scadenza effetto
S.B.F	€ 5,50	Data scadenza effetto
Dopo incasso	€ 5,50	Data scadenza effetto
Spese	spese reclamate da altra Banca	-
Richiamo effetti:	€ 10,00 per singolo effetto più spese reclamate	-

A tali spese si aggiungono quelle reclamateci dalle banche corrispondenti nella negazione di assegni esteri

UTENZE – RID- ALTRE DISPOSIZIONI DI ADDEBITO PRE-AUTORIZZATE

Pagamento utenze, imposte, contributi e simili	
Servizi di pagamento di bollette e utenze: ENEL, TELECOM, ecc.:	€ 1,75 allo sportello per cassa
	€ 1,75 allo sportello con addebito sul conto corrente
	€ 1,75 se convenzionato con addebito permanente sul conto corrente
Pagamento RAV	€ 1,75 allo sportello per cassa e con addebito in conto corrente
Pagamento Ri.Ba., MAV, FRECCIA, TRIBUTI mod. F23/F24	Gratuito
Pagamento bolletta Canone RAI via internet	2,00 €
Pagamento Bollo ACI via internet	2,00 €
Pagamenti diversi e utenze con servizio CBILL via internet	2,00 €

INFORMATIVE
1. SPESE

Informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle stabilite contrattualmente	€ 2,00 per ogni documento
Spese per il recupero di fondi nel caso in cui l'Identificativo unico fornito all'Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto	€ 15,00

2. COMUNICAZIONI

Mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni	1) Tramite comunicazione cartacea da/verso la filiale dove è intrattenuto il
--	--

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

o avvisi ai sensi della presente disciplina	rapporto. 2) Comunicazione telematica tramite gli applicativi Internet Banking e CBI.
Modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite	Le comunicazioni di avvenuta esecuzione di una operazione disciplinata dal Contratto Quadro di prestazione dei servizi di pagamento sono rese tramite documento cartaceo o comunicazione telematica dopo l'esecuzione dell'operazione o almeno una volta al mese
Lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto	Lingua italiana
Diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato	Il Cliente ha diritto, in ogni tempo, di ottenere copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato

3. MISURA DI TUTELE CORRETTIVE

Descrizione delle misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento	<p>In caso di utilizzo degli applicativi Internet Banking e CBI:</p> <ul style="list-style-type: none"> IL CLIENTE deve non modificare o manomettere il SERVIZIO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE; Il CLIENTE non deve comunicare a nessuno il CODICE UTENTE, la PASSWORD ed il CODICE PIN. Il CLIENTE è l'unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione dell'obbligo di custodia degli stessi o dalla violazione degli obblighi di riservatezza; Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
Modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo	<p>Nel caso di smarrimento o di sottrazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla BANCA, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.</p> <p>Nel caso in cui il CLIENTE abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza del CODICE UTENTE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE si impegna a darne tempestiva comunicazione alla BANCA, che dovrà sospendere temporaneamente l'operatività del SERVIZIO, sino a che non vengano attribuite al CLIENTE una nuova PASSWORD ed un nuovo CODICE PIN.</p>
Condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del d.lgs. 11/2010	La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.
Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile	<p>Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione alla Banca.</p> <p>Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita alla Banca, il Cliente medesimo sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.</p> <p>Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incumbenti con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si</p>

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

	<p>applica il limite di 150 Euro sopra previsto.</p>
<p>Modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto</p>	<p>Il Cliente che ritenga che gli siano state effettuate operazioni non autorizzate deve comunicare tale evenienza immediatamente tramite comunicazione cartacea alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale termine è ridotto a 60 giorni per i soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore o di micro-impresa.</p> <p>Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.</p>
<p>Responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni</p>	<p>La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.</p> <p>La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO.</p> <p>La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un'obbligazione di carattere fondamentale del CONTRATTO.</p> <p>La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.</p>
<p>Condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite</p>	<p>Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento; l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso. <p>Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita.</p> <p>Ai fini della lettera b) del precedente punto, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca pari al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del</p>

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

	<p>Beneficiario attraverso comunicazione scritta o in via telematica.</p> <p>Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui trattasi entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta.</p> <p>In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.</p>
--	--

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Ogni modifica unilaterale del Contratto Quadro e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell'art. 126- *quater*, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca, qualora si tratti di un consumatore sussistendo anche un giustificato motivo, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse. E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto senza spese o altri oneri.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, a tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La durata del Contratto è a tempo indeterminato.

Il Cliente può recedere dal Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.

Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.

Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.

RECLAMI

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Via Emilio de' Cavalieri n. 7, 00198 Roma, fax: 06/68300986, posta elettronica info@aigisbanca.it oppure posta certificata: info@aigisbanca.legalmail.it. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

In relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 (quindici) giornate lavorative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni lavorativi, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sulla Piattaforma.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, foro competente è, a scelta del Cliente, il Foro di Milano o quello in cui il Cliente ha la residenza o il suo domicilio elettivo.

"CONTRATTO QUADRO CHE REGOLA LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO" (CONTRATTO QUADRO PSD)

Sezione I – Contratto Quadro PSD

Art. 1 – Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i Clienti non Consumatori -Attivazione dei Servizi di pagamento PSD

1.1. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione D.1. si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD, di seguito definiti e disciplinati nella successiva Sezione D.2. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD (Sezione D.1.) e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione D.2.), si applicano le previsioni contenute nelle Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente (Conto Corrente) (Sezione B), laddove compatibili.

1.2. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione D.1.) e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione D.2.) prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione D.2.).

1.3. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione D.1.) e le norme delle Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente (Conto Corrente) (Sezione B) o le Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente (Parte Generale) (Sezione A), prevarranno le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione D.1.), se riferite ai Servizi di pagamento PSD. Parimenti, in caso di contrasto tra norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione D.2.) e le Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente (Conto Corrente) (Sezione B) o le Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente (Parte Generale) (Sezione A), prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD.

1.4. A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD che il Cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accessi in data anteriore alla data di efficacia del presente Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente.

1.5. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.

1.6. Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

1.7. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 16, 18, 19 e 26 del Contratto Quadro PSD (Sezione D.1) non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, l'intero capo II bis del Testo Unico Bancario e gli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione.

1.8. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3 e 18 del Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione fra le Parti.

1.9. La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.

Art. 2 – Definizioni

2.1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:

- “*Direttiva PSD*” la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive);
- “*Decreto di recepimento*” o “*Decreto*” il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- “*Contratto Quadro PSD*” o “*Contratto di prestazione di servizi di pagamento*” si intendono le norme contenute nella presente Sezione D.1 applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nella successiva Sezione D.2;
- “*Servizi di pagamento PSD*” si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Sezione D.2;
- “*Parti*” si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
- “*Operazione di pagamento*” si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- “*Ordine di pagamento*” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- “*Strumento di pagamento*” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- “*Sistema di pagamento*” o “*Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento*” si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- “*Pagatore*” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “*Beneficiario*” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- “*Giornata operativa*” si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a è quanto necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa; per tutti i Servizi di pagamento la giornata operativa si chiude alle ore 13,30;
- “*Addebito diretto*” si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
- “*Conto di pagamento*” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
- “*Consumatore*” si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il “Codice del Consumo”);
- “*Micro-impresa*” si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 84, let. b), Direttiva 2007/64/CE;
- “*Prestatore di servizi di pagamento*” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- “*Utilizzatore di servizi di pagamento*” o “*Utilizzatore*” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
- “*Fondi*” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h ter, del TUB;
- “*Data valuta*” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

- “Autenticazione” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
- “Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del servizio di pagamento;
- “Supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- “Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Art. 3 – Informazioni e condizioni

- 3.1.** Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il “Documento di sintesi” ed il relativo “Documento informativo sui servizi PSD”, quali previsti dalla normativa di riferimento e che costituiscono parte integrante del medesimo Contratto Quadro PSD.
- 3.2.** Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate nel Documento di Sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.
- 3.3.** Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Art. 4. – Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento

- 4.1.** La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3 del presente Contratto Quadro PSD, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell'operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, evidenza separata delle singole voci.
- 4.2.** Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.

Art. 5 – Informazioni per il Cliente Pagatore

- 5.1.** Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci e gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.
- 5.2.** Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta in formato cartaceo oppure potranno essere effettuate anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia concluso con la Banca il contratto relativo al servizio di Internet Banking.
- 5.3.** Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

Art. 6 – Informazioni per il Cliente Beneficiario

- 6.1.** Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento, e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'accredito.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

6.2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta in formato cartaceo oppure potranno essere effettuate anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia concluso con la Banca il contratto relativo al servizio Internet Banking.

6.3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

Art. 7 – Consenso

7.1. Il consenso all'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.

7.2. Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

7.3. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di una Operazione di pagamento mediante consenso scritto o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 8 – Revoca del consenso

8.1. Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Contratto Quadro PSD.

8.2. La revoca del consenso all'Operazione di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD mediante consenso scritto o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 9 – Ordine di pagamento e relativo rifiuto

9.1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 20, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all'Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento impartiti quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione D.2., non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

9.2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà, appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, il rifiuto e, ove possibile, la relativa motivazione nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione D.2.). Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.

9.3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 10 – Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento

10.1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.

10.2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.

10.3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.

10.4. Ove concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

Art. 11 – Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

11.1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l'Ordine di pagamento non può essere revocato dall'Utilizzatore.

11.2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 del presente Contratto Quadro PSD, per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

11.3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare per iscritto l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

11.4. Nel caso in cui l'Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l'Utilizzatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.

11.5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'Utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.

11.6. La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.

11.7. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l'Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.

11.8. L'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell'importo dell'Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.

Art. 12 – Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento

12.1. Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l'utilizzo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD e dei relativi allegati che ne regolano l'emissione e l'utilizzo.

12.2. Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali previsti per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l'utilizzo dello Strumento di pagamento.

Art. 13 – Limiti dell'utilizzo degli Strumenti di pagamento

13.1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri

13.2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;

b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;

c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.

13.3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.

13.4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. 14 – Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento

14.1. La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:

a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente articolo 12 del presente Contratto Quadro PSD;

b) astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;

c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo 12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente articolo 13, comma 4, di chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;

d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente articolo 12, comma 2.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Art. 15 – Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Cliente

15.1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 19, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale termine è ridotto a 60 giorni per i soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore o di micro-impresa.

15.2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Art. 16 – Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

16.1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 12, comma 2.

16.2. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 12, comma 2, il Cliente medesimo sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro, la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.

16.3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente art. 12 con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150 Euro di cui al comma precedente.

Art. 17 – Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

17.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente.

17.2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

17.3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. 18 – Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite.

Richiesta di rimborso

18.1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
- l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.

18.2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita.

18.3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca pari al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla Banca d'Italia.

18.4. Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso comunicazione scritta o in via telematica.

18.5. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

18.6. Il Cliente Pagatore, qualora non accetti la giustificazione fornita, può presentare reclamo alla Banca, per lettera raccomandata o per via telematica, agli indirizzi: AIGIS BANCA SPA - Ufficio Reclami – Via Emilio de' Cavalieri n.7- 00198 Roma- indirizzo di posta certificata info@aigisbanca.legalmail.it, o presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11 del 2010

18.7. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

18.8. Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 avanti il "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR".

Art. 19 – Mancata esecuzione o esecuzione inesatta

19.1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, 22, commi 2 e 3, e 25 della presente Sezione D.1., il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

19.2. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ripristinando la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

19.3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.

19.4. Fatti salvi gli articoli 15, 22, commi 2 e 3, e 25 della presente Sezione D.1., quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dall' successivo art. 20, comma 4, del presente Contratto Quadro PSD; b) trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 21 del presente Contratto Quadro PSD.

19.5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

Art. 20 – Tempi di esecuzione

20.1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.

20.2. Successivamente al 1° gennaio 2012, la Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga l'accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva.

Fino al 1° gennaio 2012, la Banca ed il Cliente Pagatore concordano che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della terza Giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012, per le Operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente è prorogato di una ulteriore Giornata operativa.

20.3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l'importo dell'Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 21.

20.4. Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.

20.5. Quando un Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'Utilizzatore non riveste la qualifica di Consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Art. 21 – Data valuta e disponibilità dei Fondi

21.1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.

21.2 La Data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.

21.3. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.

21.4. La Data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

21.5. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Art. 22 – Identificativi unici inesatti

22.1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.

22.2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 19, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. La Banca è in ogni caso tenuta ad acquisire l'autorizzazione del Cliente qualora valuti che i costi di recupero siano superiori al 10% della somma da recuperare, fermo restando che l'obbligazione della Banca è di mezzi e non di risultato.

22.3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 23 – Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD

23.1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione D.1. e Sezione D.2. e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca, ai sensi dell'art. 126 quater, comma 1, lett. a) del Testo Unico Bancario, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Qualora il Cliente sia un Consumatore la modifica potrà avvenire solo in presenza di un giustificato motivo. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

23.2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.

23.3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.

23.4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse.

23.5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

23.6. Qualora, a causa della struttura di prezzo, non sia possibile identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, a tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l'art. 12 delle Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente – Parte Generale (Sezione A).

Art. 24 – Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD

24.1. Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.

24.2. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., o in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.

24.3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

24.4. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.

24.5. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle Operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.

24.6. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

24.7. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.

Art. 25 – Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

25.1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria

25.2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.

25.3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca stessa informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico.

Art. 26 – Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

26.1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

26.2. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 12.

Art. 27 – Denominazione valutaria dei pagamenti

27.1. Salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in Euro.

Sezione II – Singoli servizi di pagamento

Sezione II.A – Ordini di bonifico e Sepa Credit Transfer

Art. 1 – Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità

1.1. Il Bonifico è un servizio di pagamento con cui un Cliente pagatore esegue un'operazione di pagamento attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Per poter effettuare un bonifico è necessario conoscere l'identificativo unico rappresentato dal codice IBAN (International Bank Account Number) del destinatario.

1.2. Il Sepa Credit Transfer (SCT – Bonifico europeo) è un servizio di pagamento, analogo al bonifico, che permette alle banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme di trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Sepa Credit Transfer richiede l'indicazione, da parte del Cliente alla Banca, dell'IBAN del beneficiario. L'esecuzione di un Sepa Credit Transfer è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell'ordine sino all'accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 1° luglio 2013 i bonifici domestici e quelli all'interno dell'area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Credit Transfer (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all'interno dell'area SEPA ed ai bonifici internazionali se la disposizione viene effettuata al di fuori dell'area SEPA.

1.3. L'ordine di pagamento relativo al Sepa Credit Transfer può essere presentato dal cliente pagatore presso gli sportelli della Banca o, se il cliente pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere, messi a disposizione dalla Banca (ad esempio tramite il servizio di Internet Banking).

1.4. Per una corretta e puntuale esecuzione di Sepa Credit Transfer, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:

- Cliente ordinante;
- IBAN del conto corrente di addebito;
- Divisa e importo dell'ordine;
- IBAN del Beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito);

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

- Codice BIC ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, **solo per bonifici verso Paesi diversi dall'Italia (dato obbligatorio fino al 31.01.2016)**;
 - Nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario.
- 1.5.** In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
- Causale del pagamento;
 - Data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento.
- 1.6.** Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.
- 1.7.** L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- 1.8.** L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.
- 1.9.** Per bonifici **verso l'Italia, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.**
- 1.10** Per bonifici **verso Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia, fino al 31.01.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'Identificativo Unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.**

Art. 2 – Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa

2.1. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:

- per i bonifici e i Sepa Credit Transfer disposti allo sportello: entro le ore 15,00 od il minore orario di apertura al pubblico previsto in alcune giornate lavorative;
- per i bonifici e i Sepa Credit Transfer disposti tramite canale telematico (Corporate Banking Interbancario) o Internet Banking: entro le ore 15,00.

2.2. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

2.3. I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono, attualmente, i seguenti:

- mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica;
- mediante il canale telematico Corporate Banking Interbancario;
- mediante il canale telematico di Internet Banking.

La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diversi supporti che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.

2.4. Una volta ricevuto l'Ordine di Pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:

- il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);
- la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);
- la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'ordine;
- l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.

2.5. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'operazione di pagamento e le informazioni specificate all'art. 5 del contratto Quadro PSD (Sezione D.1.) nei seguenti tempi e modalità:

- se disposto mediante il canale telematico Corporate Banking Interbancario o mediante il canale telematico di Internet Banking attraverso la messa a disposizione su tali applicativi di una ricevuta contabile;
- se disposto mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica ed effettuato contestualmente attraverso la consegna di una ricevuta contabile;
- se disposto mediante ordine scritto allo sportello utilizzando l'apposita modulistica e non effettuato contestualmente attraverso l'invio del rendiconto mensile.

2.6. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

2.7. L'importo del bonifico e del Sepa Credit Transfer è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.

2.8. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.

2.9. Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.

2.10. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc..). Nell'ipotesi di bonifico estero, la

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.

2.11. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, attraverso:

- mediante ordine scritto per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti allo sportello;
- mediante l'apposita funzione presente sull'applicativo per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti per il tramite del canale telematico Corporate Banking Interbancario ;
- mediante l'apposita funzione presente sull'applicativo per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti per il tramite del canale telematico Internet Banking.

La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.

2.12. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso:

- comunicazione scritta o telefonica per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti allo sportello;
- l'apposita funzione presente sull'applicativo per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti per il tramite del canale telematico Corporate Banking Interbancario;
- l'apposita funzione presente sull'applicativo per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti per il tramite del canale telematico Internet Banking;

La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di comunicazione del rifiuto.

2.13. Nella presente Sezione per Bonifico o per Sepa Credit Transfer si intendono anche le operazioni di bonifico per cassa, ossia quei bonifici in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore dei servizi di pagamento e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire dal conto del pagatore.

Art. 3 – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

3.1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 4 – Accredito di bonifici e dei Sepa Credit Transfer

4.1. L'accredito dei bonifici e dei Sepa Credit Transfer ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.

4.2. Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici ed i Sepa Credit Transfer in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.

4.3. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 11/2010, gli ordini di pagamento ricevuti oltre le ore 15,30 si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva.

4.4. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'art. 6 del Contratto Quadro PSD con i tempi e modalità di seguito descritte:

- se il Cliente beneficiario è intestatario del servizio telematico "Corporate Banking Interbancario." o del servizio telematico di Internet Banking" attraverso la messa a disposizione su tali applicativi di una ricevuta contabile;
- se non intestatario di tali servizi attraverso l'invio del rendiconto mensile.

4.5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.

4.6. La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici ed i Sepa Credit Transfer in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.

Art. 5 – Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

5.1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico o di un Sepa Credit Transfer non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 6 – Identificativo Unico

6.1. L'identificativo unico previsto per il bonifico e per i Sepa Credit Transfer è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 7 – Bonifici ricorrenti

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

7.1. Il servizio di “Bonifici Ricorrenti” consente di predisporre, i bonifici e i Sepa Credit Transfer da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.

7.2. I bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato.

7.3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a preconstituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico e del Sepa Credit Transfer.

7.4. Qualora la data di esecuzione del bonifico e del Sepa Credit Transfer coincida con una Giornata non operativa il bonifico verrà effettuato la Giornata operativa successiva.

7.5. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:

- deve fornire i dati indicati dal comma 4 dell'art.1;
- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti, che corrisponde alla data di esecuzione.

7.6. La revoca dell'ordine di pagamento ricorrente deve essere presentata alla Banca almeno 4 Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza.

Art. 8 – Determinazione del momento di ricezione dell'ordine – Rifiuto di esecuzione dell'ordine

8.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con quello nel quale l'ordine in formato cartaceo o telematico perviene alla filiale dove è intrattenuto il Conto di pagamento.

8.2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:

- per i bonifici ed i Sepa Credit Transfer disposti allo sportello: entro le ore 15,00;
- per i bonifici disposti ed i Sepa Credit Transfer disposti tramite canale telematico (Corporate Banking Interbancario) o Internet Banking: entro le ore 15,00.

8.3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

8.4. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telematica o telefonica.

Sezione II.B – Altri pagamenti (Riba, MAV)

Art. 1 – Descrizione del servizio

1.1. La Ri.Ba. (Ricevuta bancaria) è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso il proprio Prestatore di servizi di pagamento un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio conto corrente. Il Prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) trasmette l'ordine di incasso relativo alla Riba alla banca domiciliataria della Riba (banca pagatrice), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento, in formato cartaceo o telematico, al soggetto debitore. L'ordine di pagamento relativo alla Riba deve essere depositato entro la data di scadenza presso gli sportelli della banca o, per i clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, Internet banking).

1.2. Il pagamento mediante avviso (MAV) è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario incarica il proprio Prestatore di servizi di pagamento di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il Prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al cliente pagatore. Il pagamento da parte del cliente pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, Internet banking).

Art. 2 – Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa

2.1. Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i bollettini allo sportello o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo sportello, versando per cassa la relativa provvista.

2.2. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

2.3. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento verbalmente in caso di esecuzione di operazione a sportello con la presenza del Cliente ovvero per iscritto nei casi in cui l'esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 3 – Data di ricezione dell'ordine

3.1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la presentazione allo sportello della disposizione di pagamento, ovvero con l'acquisizione tramite gli altri canali abilitati.

3.2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: ore 15,00.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

3.3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 4 – Informazioni per il cliente Pagatore, preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

4.1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento sia verbalmente sia tramite le informazioni contenute nei Fogli Informativi.

Art. 5 – Tempestività delle disposizioni e veicolazione di pagamenti eseguiti da soggetti terzi

5.1. Relativamente alle ricevute bancarie (RIBA) il Cliente è tenuto a creare i presupposti affinché la Banca possa ricevere la disposizione e, in presenza della disponibilità o della provvista, ad eseguire il pagamento, in tempo utile rispetto alla data di scadenza della ricevuta.

5.2. Le operazioni di pagamento dovranno dunque intendersi eseguite salvo buon fine.

Art. 6 – Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

6.1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 7 – Identificativo Unico

7.1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal:

- numero di effetto per le RIBA;
- numero di MAV per il MAV.

Sezione II.C – R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi – Sepa Direct Debit

Art. 1 – R.I.D. (Rapporti interbancari diretti) e Sepa Direct Debit

1.1. Il R.I.D. è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario impartisce al proprio Prestatore di servizi di pagamento l'incarico di addebitare l'importo indicato nel RID sul conto corrente del Cliente pagatore. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 1° febbraio 2014 gli addebiti diretti all'interno dell'area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Direct Debit (SDD) non potendosi più effettuare all'interno della medesima area i R.I.D. di cui al presente comma, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in relazione ai R.I.D. finanziari ed ai R.I.D. a importo fisso. A decorrere dal termine del 1° febbraio 2014 tutte le disposizioni contrattuali inerenti i R.I.D. dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Direct Debit di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che per i R.I.D. finanziari e per i RID a importo fisso. A decorrere dal termine del 1° febbraio 2016 tutte le disposizioni contrattuali inerenti i R.I.D., ivi compresi i R.I.D. finanziari ed i R.I.D. ad importo fisso, dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Direct Debit di cui al comma 2. Per R.I.D. finanziari si intendono le operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento; per R.I.D. a importo fisso si intendono le operazioni di addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.

1.2. Il servizio Sepa Direct Debit (SDD) è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario impartisce al proprio Prestatore di servizi di pagamento l'incarico di addebitare il conto, aperto presso una banca aderente ai SEPA Direct Debit Schemes e situata in Italia o all'interno dell'area SEPA, del Cliente pagatore. Presupposto del servizio è la sottoscrizione di un accordo preliminare (mandato) tra beneficiario e pagatore che consente di addebitare in modo automatico il conto del pagatore. Il beneficiario invia le disposizioni di incasso alla propria banca che provvede ad inoltrarle alla banca del pagatore, la quale esegue l'addebito alla scadenza indicata, dopo aver verificato la congruenza dell'addebito disposto con eventuali indicazioni rilasciate dal pagatore. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. Il servizio Sepa Direct Debit è disponibile in due schemi operativi:

- Sepa Direct Debit Core, utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore;
- Sepa Direct Debit Business to Business (B2B), utilizzabile dal Beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori che non rivestono la qualifica consumatori. Più precisamente, tale servizio è riservato a regolare i rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese e si differenzia da quello base (Core) per alcune caratteristiche appositamente definite per venire incontro alle esigenze della clientela corporate.

La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l'esecuzione degli addebiti afferenti a mandati di incasso SEPA con schema Sepa Direct Debit B2B, nel caso di Cliente classificato come consumatore. La Banca tratterà gli addebiti su tale conto conformemente agli schemi di funzionamento SEPA ed alle normative vigenti.

Il Cliente debitore può disporre specifici limiti o blocchi rispetto alle richieste di Sepa Direct Debit da parte di beneficiari attraverso l'individuazione di una lista di beneficiari accreditati, limiti di importo e periodicità degli addebiti. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca tali indicazioni, a revocarle o ad aggiornarle in modo costante.

1.3. Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo istruzioni scritte o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, trasmesse attraverso specifica autorizzazione permanente RID o autorizzazione permanente conforme ai mandati Sepa Direct Debit, ad addebitare sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell'obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

alla Banca del soggetto beneficiario identificato dal Cliente nell'apposito modulo attraverso il quale il Cliente attiva il servizio (o aggiornate d'iniziativa del soggetto beneficiario), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato.

1.4. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

1.5. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche. Al ricorrere dei presupposti, il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all'art. 18 Contratto Quadro PSD.

1.6. Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione permanente di addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell'azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell'azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazione telematica, entro e non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito.

Art. 2 – Data di ricezione dell'ordine

2.1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la data di inoltro alla Banca degli ordini di incasso elettronici.

2.2. Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 3 – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

3.1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento sia verbalmente sia tramite le informazioni contenute nei Fogli Informativi.

Art. 4 – Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

4.1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta anche o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazione telematica.

Art. 5 – Identificativo Unico

5.1. L'identificativo unico previsto per i RID è rappresentato dal Numero Incasso RID.

5.2. L'identificativo unico previsto per i Sepa Direct Debit è rappresentato dal numero del pagamento.

Sezione II.D – Servizio incassi RI.BA.

Art. 1 – Incasso Riba

1.1. Su incarico del Cliente, la Banca cura l'incasso dei crediti esigibili in forza di accordi formalizzati con il debitore, mediante emissione di Riba che, di volta in volta, saranno trasmessi alla Banca su idonei supporti convenuti tra Banca e Cliente.

1.2. I dati necessari alla presentazione delle Riba ed all'espletamento del Servizio vale a dire i dati identificativi del pagamento quali nominativo e partita iva/codice fiscale del debitore, importo, scadenza, riferimenti della fattura, banca e filiale di appoggio del debitore sono comunicati dal Cliente alla Banca assuntrice con supporti magnetici o mediante teletrasmissione, organizzati secondo lo standard indicato nella procedura prevista in relazione al medesimo Servizio. In casi eccezionali i dati necessari all'espletamento del Servizio possono essere comunicati dal Cliente alla Banca mediante supporto cartaceo.

1.3. Il supporto magnetico deve essere accompagnato da un modulo, redatto secondo un modulo predisposto dalla Banca assuntrice e sottoscritto dal Cliente, sostituito, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l'importo globale delle ricevute o bollettini da incassare.

1.4. La teletrasmissione dei dati deve essere preceduta da una lettera sottoscritta dal Cliente o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica.

1.5. La Banca assuntrice, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nelle lettere di accompagnamento, è pertanto esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto del supporto magnetico ricevuto o dei dati teletrasmessi.

1.6. Nel caso in cui la Banca assuntrice riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento, o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo, nelle comunicazioni telematiche e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi ne informa il Cliente, sospendendo l'operazione.

Art. 2 – Scadenza dei crediti – dichiarazione liberatoria a favore di terzi

2.1. Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a scadenza fissa.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

2.2. Qualora, tuttavia, siano presentate ricevute senza indicazione della data di scadenza del credito, la Banca assuntrice, ove non intenda restituirli al Cliente, è autorizzata ad apporvi una scadenza che ne consenta la presentazione all'incasso compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dal successivo articolo.

2.3. La Banca assuntrice non dà corso, per le ricevute presentate, a richieste di richiami, proroghe di scadenze e decurtazione di importi salvo il richiamo delle ricevute o dei bollettini non ancora rimessi all'incasso.

2.4. Il Cliente si impegna a formalizzare espressamente con il debitore accordi relativi alla liberatorietà, anche nei confronti dei terzi, delle ricevute o dei bollettini sprovvisti della sottoscrizione del Cliente stesso, ma muniti della seguente dicitura: "L'emittente riconosce il presente documento, consegnato dalla banca incaricata o da un suo sostituto e da questa contrassegnato all'atto del pagamento da apposita indicazione che ne garantisca l'originalità, quale ricevuta per l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria in esso riportata".

Art. 3 – Data di ricezione dell'ordine ed informazioni

3.1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la presentazione allo sportello della disposizione di pagamento, ovvero con la acquisizione tramite gli altri canali abilitati.

3.2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 che segue, le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro l'orario di apertura al pubblico delle filiali della Banca.

3.3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

3.4. Le informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile/ricevuta in formato cartaceo oppure potranno essere fornite anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia concluso con la Banca il contratto relativo al servizio Internet Banking.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle ricevute

4.1. Le ricevute devono essere presentate per l'incasso alla Banca assuntrice in tempo utile in base a quanto previsto dalle procedure interbancarie.

4.2. Nel caso in cui le ricevute siano presentate fuori da termini di cui al comma precedente, la Banca assuntrice, ove non ritenga di restituirle al Cliente, darà egualmente corso alla procedura di incasso, senza assumere però alcuna responsabilità, nel caso di incasso tramite altre banche, per l'eventuale rifiuto da parte della banca domiciliataria di procedere all'incasso.

Art. 5 – Domiciliazione

5.1. Per quanto concerne la domiciliazione delle ricevute presentate, ove il Cliente non abbia provveduto ad indicare i codici bancari identificativi della banca domiciliataria e dello sportello di pagamento, la Banca assuntrice è autorizzata alla restituzione della ricevuta; è in facoltà della stessa, comunque, di provvedere alla loro apposizione.

5.2. Qualora nella domiciliazione sia omessa la specificazione dello sportello di pagamento, la Banca assuntrice è autorizzata ad indicare qualunque sportello della banca domiciliataria esistente sulla piazza di pagamento. Ove la banca domiciliataria non abbia sportelli in tale piazza, si applica il disposto del successivo comma.

5.3. Qualora sia del tutto omessa l'indicazione della banca domiciliataria la Banca assuntrice è autorizzata a provvedere alla domiciliazione delle ricevute o dei bollettini, indicando un proprio sportello, se esistente sulla piazza di pagamento, o, altrimenti, quello di un'altra banca corrispondente.

Art. 6 – Restituzione ricevute insolute

6.1. Le ricevute insolute, unitamente al "promemoria contabile" organizzato in forma elettronica secondo lo standard indicato nella procedura relativa al Servizio, vengono restituite dalla Banca assuntrice al Cliente attraverso supporto magnetico o teletrasmissione, accompagnate, salvo diverso accordo, da un tabulato di dettaglio contenente l'indicazione analitica delle ricevute stesse.

6.2. L'invio degli insoluti viene effettuato al Cliente nei termini consentiti dalle procedure interbancarie.

Art. 7 - Oneri e spese

7.1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente ordinario tutti gli oneri e le spese praticati in dipendenza del contratto. L'addebito verrà effettuato al momento della presa in carico di ogni singola presentazione.

Art. 8 – Cessione dei crediti ed anticipazioni

8.1. I crediti rappresentati dalle ricevute bancarie possono essere oggetto di cessione secondo quanto stabilito nello specifico contratto. Sui crediti e le ricevute bancarie presentate per l'incasso possono essere fatte anticipazioni bancarie secondo quanto stabilito nello specifico contratto.

Art. 9 - Identificativo unico

9.1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di effetto per le RIBA.

Sezione II.E – Norme che regolano il servizio incassi RID attivi, MAV e BOLLETTINI FRECCIA

Art. 1 – Incasso R.I.D. e Sepa Direct Debit

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

1.1. Su incarico del Cliente, la Banca cura l'incasso dei crediti tramite procedura RID e Sepa Direct Debit. Sarà cura del Cliente beneficiario acquisire e completare i moduli di autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente che consegnerà ai propri pagatori; i moduli di autorizzazione saranno convalidati per l'addebito in conto corrente dalla banca del debitore.

1.2. Le fatture/documenti di debito in riscossione saranno dal Cliente beneficiario recapitati ai pagatori in congruo anticipo sulla scadenza e recheranno l'indicazione regolamento con addebito in c/c presso la Banca domiciliataria.

1.3. Il Cliente beneficiario si impegna a presentare le disposizioni all'incasso non oltre l'ottava giornata operativa antecedente la data di scadenza delle disposizioni stesse.

1.4. Il Cliente beneficiario rilascia alla Banca con ampio esonero da ogni sua eventuale responsabilità, la facoltà di:

- stornare le disposizioni che risultassero non correttamente registrate o presentassero data di pagamento a vista;
- riaddebitare le disposizioni che risultassero, per qualsiasi motivo, impagate compreso il rifiuto all'addebito da parte del debitore, ovvero oggetto di richiesta di rimborso da parte del debitore.

Art. 2 – Incasso Freccia e MAV

2.1. Il bollettino bancario Freccia è un servizio di pagamento del tutto simile al MAV con la sola differenza che il bollettino bancario è inviato al Cliente Pagatore direttamente dal soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico.

Su incarico del Cliente, la Banca cura l'incasso dei crediti esigibili in forza di accordi formalizzati con il debitore, mediante emissione di bollettini Freccia o di bollettini MAV che, di volta in volta, saranno trasmessi alla Banca su idonei supporti convenuti tra Banca e Cliente.

2.2. I dati necessari all'espletamento del Servizio sono comunicati dal Cliente alla Banca assuntrice con supporti magnetici o mediante teletrasmissione, organizzati secondo lo standard indicato nella procedura prevista in relazione al medesimo Servizio.

2.3. Il supporto magnetico deve essere accompagnato da una distinta, redatta secondo uno schema predisposto dalla Banca assuntrice e sottoscritta dal Cliente, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l'importo globale delle ricevute o bollettini da incassare.

2.4. La teletrasmissione dei dati deve essere preceduta da una lettera sottoscritta dal Cliente o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica.

2.5. La Banca assuntrice, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nelle lettere di accompagnamento, o nelle comunicazioni telematiche è pertanto esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto del supporto magnetico ricevuto o dei dati teletrasmessi.

2.6. Nel caso in cui la Banca assuntrice riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento o nelle comunicazioni telematiche e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi ne informa il Cliente, sospendendo l'operazione.

Art. 3 – Documentazione informativa

3.1. La Banca non provvede di norma ad inviare gli avvisi di mancato pagamento ma si limita ad addebitare gli importi precedentemente accreditati salvo buon fine, impagati sul conto corrente ordinario, nonché le disposizioni di incasso accreditate salvo buon fine e rese stornate o impagate sempre sul conto corrente ordinario.

3.2. Nel caso di servizio al "dopo incasso" la Banca non trasmette di norma l'avviso di incasso ma si limita ad accreditare l'importo sul conto corrente ordinario.

3.3. La Banca non provvede all'inoltro dei debiti ai debitori dei documenti di debito (fatture o documenti equipollenti, in ottemperanza alla vigente legislazione sull'IVA) per consentire ai debitori soggetti d'imposta di utilizzare immediatamente i documenti di debito ai fini fiscali, tale inoltro è di competenza dei firmatari del Servizio Elettronico Incassi.

3.4. Nel caso di servizio mediante addebito in conto preautorizzato, la Banca non provvede al preavviso del cliente debitore onde garantire al medesimo la possibilità di inibire il pagamento nel caso di presunta riscontrate irregolarità dell'addebito preannunciato, tale preavviso è di competenza dei firmatari del Servizio Elettronico Incassi.

Art. 4 - Sospensione del servizio

4.1. La Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l'incasso di quanto già presentato.

Art. 5 - Identificativo unico

5.1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di RID per il RID. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di MAV per il MAV e dal numero di Bollettino per il Bollettino Freccia.

Art. 6 - Informazione

6.1. La Banca tempestivamente, dopo l'esecuzione della singola Operazione di pagamento, fornisce al Cliente le informazioni specificate nell'art. 5 del Contratto Quadro PSD mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile/ricevuta in formato cartaceo oppure potranno essere fornite anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia concluso con la Banca il contratto relativo al servizio CBI e Internet Banking.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

6.2. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Sezione II.F – Servizio CBILL pagatori

Art. 1 – Descrizione del servizio

1. CBILL è un servizio di pagamento messo a disposizione dalla Banca in qualità di aderente al Consorzio CBI che permette al Cliente Pagatore la consultazione e il pagamento di bollette (e documenti in genere che notificano al medesimo l'importo dovuto a seguito dell'erogazione di un servizio o a fronte di un obbligo amministrativo emesse da soggetti fatturatori già aderenti al Consorzio CBI) emesse da un soggetto creditore che abbia aderito al circuito CBILL. Il servizio CBILL è disponibile unicamente per pagamenti espressi in Euro e per Clienti Pagatori che abbiano sottoscritto il contratto che regola il servizio Home Banking MITO o il servizio CBI. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato accedendo all'area riservata del servizio Home Banking MITO, tramite ATM abilitati o mediante il servizio CBI, qualora sia stato sottoscritto il relativo contratto. Le operazioni di pagamento eseguite verranno addebitate sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul Conto di Pagamento.

2. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diversi supporti che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva, tra l'altro, le modalità di utilizzo di tali supporti.

3. I costi per l'utilizzo del servizio CBILL sono specificati nel Documento di Sintesi e nel Documento Informativo PSD del presente contratto.

Art. 2 – Modalità di prestazione del consenso

1. Il Cliente dispone il pagamento o accedendo all'area riservata del Servizio Internet Banking o tramite l'utilizzo degli sportelli ATM o usufruendo del servizio CBI (qualora abbia sottoscritto il relativo contratto), impartendo un Ordine di Pagamento che contenga: (i) il nome del creditore Beneficiario; (ii) il codice azienda del Creditore Beneficiario (che è l'identificativo unico), (iii) il codice della bolletta (o delle bollette) che il Cliente Pagatore intende pagare, selezionandole tra quelle disponibili e (iv) l'importo. In caso di utilizzo del Servizio di Internet Banking e del servizio CBI la disposizione dell'Ordine di Pagamento avverrà secondo le modalità previste nei relativi contratti per disporre Ordini di Pagamento; in caso di utilizzo di uno sportello ATM il cliente Pagatore dovrà utilizzare la carta di debito ed il P.I.N. ad essa attribuito.

2. Salvo quanto stabilito nei contratti relativi al Servizio di Internet Banking ed al servizio CBI, prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

3. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento in forma scritta nei casi in cui l'esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 3 - Data di ricezione dell'ordine

1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento di acquisizione dell'Ordine tramite i canali abilitati.

2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: ore 15

3. Gli Ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 4 – Informazioni per il cliente Pagatore, preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento, attraverso comunicazione scritta.

2. La Banca fornisce al Cliente Pagatore le informazioni di cui all'art. 5 della Sezione D1 del Contratto Quadro PSD mediante comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 5 – Comunicazione dell'esito dell'operazione

1. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente Pagatore l'esito dell'operazione di pagamento immediatamente e in caso di utilizzo degli sportelli ATM abilitati mediante il rilascio di una ricevuta, in caso di utilizzo del Servizio di Internet Banking o del servizio CBI, mediante la visualizzazione delle informazioni nell'area riservata, con possibilità di stampa cartacea del documento riepilogativo.

Art. 6 - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Foglio informativo – PSD1 - DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI PSD

Art. 7 - Identificativo unico

1. Inserire identificativo unico di riferimento del bollettino che si vuole pagare.